



REGIONE DEL VENETO

Percorsi formativi per  
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo  
(DTAV)

L.R. 11/2013 e s.m.i.

Direttiva per la presentazione  
di progetti formativi



1a1b620b



**Indice**

1.	Riferimenti legislativi e normativi .....	3
2.	Obiettivi generali ed elementi di contesto .....	3
3.	Tipologie progettuali .....	4
4.	Tirocini .....	4
5.	Destinatari .....	5
6.	Casi di esenzione dal percorso formativo e riconoscimento di crediti .....	6
7.	Valutazione degli apprendimenti.....	7
8.	Metodologia.....	8
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	8
10.	Delega.....	8
11.	Vincoli finanziari.....	9
12.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti .....	9
13.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	10
14.	Procedure e criteri di valutazione .....	10
15.	Comunicazioni.....	10
16.	Indicazione del Foro competente .....	11
17.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.....	11
18.	Tutela della privacy .....	11



## 1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è emanato nell'ambito del quadro previsto dalle seguenti norme e disposizioni:

- D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";
- Decreto del Ministero del Turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo";
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome del 3 novembre 2021, n. 21/181/CR5b/C17;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curricolari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati del 3 novembre 2021, n. 21/182/CR5b/C17;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" del 16 marzo 2022, n. 22/48/CR10/C16-C17;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curricolari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati. Modifica dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 28 aprile 2022, n. 22/82/CR4ter/C17/C7;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- DGR n. 359 del 13/02/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 "Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e ss.mm.ii. "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro". Modalità di tenuta dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali.
- DGR n. 98 del 11/02/2014 "Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un "logo" regionale da parte degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002.";
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento "Testo Unico Beneficiari" relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990", Allegato A;

## 2. Obiettivi generali ed elementi di contesto

La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo (di seguito DTAV) in riferimento a quanto previsto dall'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" del 16 marzo 2022, n. 22/48/CR10/C16-C17 (di seguito Accordo);

La professione di DTAV è contemplata dall'art. 20 c.d. "Codice del turismo", approvato con D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 ed è definita dall'art. 1 del DM n. 1432 del 5 agosto 2021.

Il DTAV è il soggetto al quale è affidata la responsabilità tecnica dell'Agenzia di Viaggio e sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane; assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e altri prodotti turistici.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva, elaborate d'intesa tra la Direzione Formazione e Istruzione e la Direzione Turismo, sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio della Regione del Veneto ma



che sono soggette al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale, coerentemente con gli indirizzi programmatici regionali.

### 3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo deve contenere la descrizione dell'intervento di formazione professionale di 600 ore, articolato in 420 ore di formazione teorica e 180 ore di tirocinio<sup>1</sup>.

L'intervento formativo inerente al profilo di DTAV si articola in tre moduli come segue:

- Modulo A: Assistenza e consulenza turistica della durata di 120 ore;
- Modulo B: Gestione dell'agenzia di viaggi e turismo della durata di 180 ore;
- Modulo C: Promozione dell'agenzia di viaggi e turismo e marketing turistico della durata di 120 ore.

La frequenza è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore teorico e per l'80% del monte ore destinato alle attività di tirocinio.

I percorsi formativi non possono avere durata superiore a 12 mesi.

### Requisiti dei docenti

I **docenti** delle discipline previste devono possedere i seguenti requisiti:

- almeno 3 anni di esperienza professionale maturata come DTAV;

oppure, alternativamente:

- insegnamento di ruolo presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo turistico (Istituti Tecnici per il Turismo) con incarico di docenza di almeno tre anni scolastici negli ultimi 5 anni, dalla data di incarico di docenza all'interno dell'intervento formativo, nelle discipline turistico-aziendali e diritto e legislazione turistica.<sup>2</sup>

A uno stesso docente possono essere attribuiti fino a un massimo di due incarichi di insegnamento in moduli diversi nello stesso corso.

Nel caso in cui il soggetto gestore lo ritenga maggiormente rispondente agli obiettivi formativi, esclusivamente per le discipline previste dai Moduli B e C, di cui all'Allegato C alla Delibera, che prevedono attività di laboratorio teorico pratico è possibile incaricare un esperto<sup>3</sup>.

La responsabilità dell'istruttoria in ordine ai requisiti dei docenti è in capo all'Odf titolare dell'attività formativa.

Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comporta il non riconoscimento delle lezioni svolte dal docente. In tal caso, le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei requisiti richiesti.

### 4. Tirocini

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista; pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.

Il tirocinio di 180 ore dovrà prioritariamente svolgersi presso agenzie di viaggio o tour operator o, in carenza delle citate strutture, presso uffici di informazione e accoglienza turistica, infopoint o reception presso strutture ricettive, consorzi di imprese turistiche riconosciuti dalla Regione del Veneto<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Come stabilito dall'art. 4 dell'Accordo.

<sup>2</sup> Si considera valida l'esperienza di docenza:

- nelle discipline turistico-aziendali previste nel secondo biennio (3 e 4 anno) e nell'ultimo anno del percorso scolastico per il conseguimento del diploma di maturità tecnico turistica;

- nelle discipline diritto e legislazione turistica previste nell'ultimo anno del percorso scolastico per il conseguimento del diploma di maturità tecnico turistica.

<sup>3</sup> E' opportuno accordare preferenza a esperti docenti nei percorsi ITS a indirizzo turistico. La nomina dell'esperto dovrà essere formalizzata alla Direzione Formazione e Istruzione.

<sup>4</sup> Reperibili all'indirizzo web <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/ogd>



Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti.

Non è ammissibile l'attività di tirocinio svolta presso strutture/servizi di altre Regioni o Province autonome.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico è necessario:

- individuare nel territorio di riferimento le sedi di tirocinio più adatte, ovvero quelle che offrano opportunità didattiche pertinenti al percorso;
- garantire la presenza di un operatore qualificato al quale attribuire il ruolo di tutor aziendale, che certifica la frequenza e la valutazione rispetto agli obiettivi formativi del corsista.

Le esperienze di tirocinio devono essere organizzate con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, di percepire e interiorizzare il proprio ruolo.

La frequenza del tirocinio dovrà essere regolare. Non sono ammesse esperienze di tirocinio saltuarie ed effettuate prevalentemente nei giorni festivi e pre-festivi. Per favorire e consolidare l'apprendimento si raccomanda un impegno per il corsista non superiore a 36 ore settimanali.

Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente. Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

## 5. Destinatari

I destinatari degli interventi formativi devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, della certificazione linguistica della lingua inglese e di un'altra lingua straniera; entrambe pari o superiori al livello B2, rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal MIUR<sup>5</sup> di cui al DM del 7 marzo 2012.

### *Titoli conseguiti all'estero<sup>6</sup> e cittadini stranieri*

In caso di titolo di studio non conseguito in Italia e analogo a titoli di diploma, laurea italiani ecc. deve essere presentato l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA<sup>7</sup> o la Dichiarazione di Valore.

I corsisti stranieri devono possedere il certificato di conoscenza della lingua italiana rilasciato da enti certificatori<sup>8</sup>, almeno di livello B2<sup>9</sup>. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- b) diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguiti in Italia.

---

<sup>5</sup> Di cui al DM del 7 marzo 2012 "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico". Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web: <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>

<sup>6</sup> L'organismo di formazione è tenuto a segnalare agli interessati che in caso di partecipazione a pubblico concorso il titolo di studio conseguito all'estero deve essere stato dichiarato equipollente da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

<sup>7</sup> Tramite il servizio di comparabilità è possibile richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche italiane o estere del sistema della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria che consentono l'accesso a corsi della formazione superiore. Nel caso di valutazione positiva, gli esperti CIMEA produrranno un Attestato di Comparabilità riferito al titolo valutato.

Per Comparabilità si intende l'indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di Bologna e ai livelli dell'European Qualifications Framework. Tale comparazione non sancisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all'interno di un sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento: l'Attestato di Comparabilità del titolo ha forma di parere e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e riconoscimento. Maggiori dettagli per la richiesta dell'Attestato di Comparabilità sono disponibili alla pagina web: <https://www.cimea.it/pagina-attestatati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli>

<sup>8</sup> Gli enti certificatori sono: l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università degli Studi Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

<sup>9</sup> Non sono ammesse certificazioni linguistiche rilasciate ai fini del permesso di soggiorno o di cittadinanza.



I corsisti stranieri madrelingua possono attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nella lingua madre purché sia certificata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.

#### **Interruzioni, sospensioni e ritiri**

Un allievo può interrompere il percorso formativo e usufruire di eventuale credito solo per gravi e giustificati motivi.

I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (ricovero ospedaliero, infortunio, gravidanza e malattia di lunga durata) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria, nel rispetto dell'ordinamento vigente in materia di protezione dei dati personali.

La corsista in gravidanza è tenuta a comunicare il proprio stato al soggetto gestore e, esclusivamente a richiesta dell'interessata, potrà frequentare le sole discipline teoriche purché in presenza di certificazione medica che ne assicuri l'idoneità alla frequenza. La corsista potrà riprendere il percorso formativo, trascorso il periodo temporale previsto dalla normativa vigente in materia, previo parere del medico competente.

Il soggetto gestore può interrompere o sospendere un corsista dalla frequenza, dandone immediata comunicazione agli uffici regionali, in caso di comportamenti potenzialmente pericolosi, frequenze discontinue, mancato rispetto di regolamenti, comportamenti non idonei al contesto in cui è inserito o altra motivazione debitamente documentata che evidenzia l'ostacolo all'apprendimento. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all'esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.

Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione alla competente struttura regionale qualora si presentino casi di interruzione del corso, sia a seguito di ritiro motivato, sia per tutti gli altri casi, inviando una relazione esplicativa.

#### **Ulteriori disposizioni**

Gli interventi formativi devono prevedere la realizzazione di percorsi con un massimo di 30 corsisti.

Il corsista risultato non idoneo a seguito delle prove d'esame o ritiratosi prima delle prove stesse può iscriversi a un corso successivo una sola volta. Non è consentita la ripetizione del solo esame di qualifica.

### **6. Casi di esenzione dal percorso formativo e riconoscimento di crediti**

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione delle attività pregresse.

#### **Esenzioni dal percorso formativo**

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dall'esame coloro che sono in possesso di:

- titolo di studio, post diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituti tecnici superiori a indirizzo turistico;
- diploma di laurea magistrale LM-49 rilasciato da università statali o legalmente riconosciute o parificate;
- Master universitario in ambito turistico;
- Dottorato di ricerca in ambito turistico conseguito presso università statali o legalmente riconosciute o parificate.

Per le modalità di richiesta di esenzione dal percorso formativo si rimanda all'Allegato D al presente provvedimento.

#### **Riconoscimento di crediti formativi**

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole esperienze di tirocinio concluse con valutazione positiva.



L'accertamento deve essere svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica<sup>10</sup> delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile del corso e composta da tre docenti; l'esito dell'accertamento deve essere comunicato alla Direzione Formazione e Istruzione.

In caso di reinscrizione a un corso successivo con richiesta di riconoscimento di credito formativo, l'aspirante corsista deve presentare adeguata documentazione medica che attesti l'idoneità alla prosecuzione del percorso formativo e all'espletamento delle funzioni previste per la figura professionale

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

- a) ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
- b) attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina teorica o nel tirocinio;
- c) mancata ammissione e/o superamento della prova d'esame.

## 7. Valutazione degli apprendimenti

Al termine di ogni disciplina teorica saranno svolte una o più prove di verifica che daranno luogo a una valutazione complessiva dell'apprendimento. Il docente incaricato dovrà predisporre una prova di verifica dell'apprendimento. In caso di non raggiungimento della sufficienza, il docente e/o l'ente formativo dovrà predisporre gli opportuni interventi a supporto dell'apprendimento e somministrare una nuova prova di verifica.

Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle prove finali, dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario d'esame di accertamento finale attraverso l'applicativo ARCODE<sup>11</sup>.

La composizione della commissione d'esame al fine del conseguimento della qualifica professionale è disciplinata dalla DGR n. 1377 del 16/09/2020 e dovrà essere così articolata:

- un rappresentante esperto della Regione, designato dalla Direzione Formazione e Istruzione (con funzioni di Presidente);
- un esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'organismo di formazione tra i componenti dell'elenco regionale<sup>12</sup>;
- due docenti di cui uno delle discipline del Modulo B "Gestione aziendale dell'agenzia di viaggi e turismo" e l'altro a scelta tra quelli dei Moduli A e C;
- un esperto esterno delle discipline del Modulo C "Promozione dell'agenzia di viaggio e turismo e marketing turistico" opportunamente designato da un apposito elenco predisposto dalla Direzione Turismo.

Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo delle 600 ore destinate alla realizzazione del percorso formativo. È a carico del soggetto gestore l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame e al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute. Per il presidente di commissione si dovrà far riferimento alle disposizioni vigenti, in particolare quelle previste dalla DGR n. 2142/2012.

La prova finale si svolgerà secondo quanto previsto dall'Allegato 2 dell'Accordo.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è subordinato al superamento delle prove d'esame finali.

Spetta al Collegio dei Docenti l'ammissione dei corsisti alle prove finali d'esame previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte nelle singole discipline e nel tirocinio.

Non sono ammessi a sostenere le prove d'esame finali i corsisti che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o nel tirocinio.

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti che abbiano superato il tetto massimo di assenze (20%) sia nella parte teorica del corso, sia nel tirocinio. Per gli allievi che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore teorico (294 ore) sarà possibile autorizzare, da parte degli uffici regionali, attività di recupero per un totale massimo di 42 ore al fine di raggiungere il monte ore minimo di frequenza richiesto (80%).

<sup>10</sup> La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito.

<sup>11</sup> Con le modalità disciplinate al paragrafo 26 "Modalità di verifica degli esiti e attestazioni" Allegato A) alla DGR 251/2016.

<sup>12</sup> Con espresso riferimento al Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 305 del 29 marzo 2018. Nelle more della piena operatività dell'elenco regionale, l'esperto addetto alle attività valutative viene individuato dalla scuola di formazione o dall'organismo della formazione professionale tra esperti del settore, garantendo l'assenza di conflitti di interesse.



L'abilitazione all'esercizio della professione di DTAV è subordinata all'ottenimento dell'attestato di qualifica e del successivo rilascio dell'attestato di abilitazione, di cui Allegato E alla Delibera, a cura della competente Direzione Turismo su istanza dell'interessato.

## 8. Metodologia

Ciascun intervento formativo si compone di più unità formative (UF), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificati, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili ai corsisti per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l'eventuale formazione di recupero ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili nei corsisti.

In funzione della specificità del settore di intervento, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi e contesti didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli utenti e superare le tecniche della formazione tradizionale, in particolare risulta utile privilegiare un approccio basato sull'analisi e discussione di casistica di interesse del DTAV, per favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.

### Formazione a distanza

Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso e nel rispetto dell'Accordo del 3 novembre 2021 sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate, l'attività formativa in presenza potrà essere sostituita con la formazione a distanza (FaD) sincrona, per il 50% del monte ore teorico (210 ore) al netto di eventuali attività laboratoriali.

## 9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi i seguenti soggetti:

- a) Organismi di Formazione accreditati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" per l'ambito della formazione superiore;
- b) Organismi di Formazione che hanno già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione superiore ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione<sup>13</sup>.

### Presentazione dei progetti e autorizzazione dei percorsi

Ciascun soggetto proponente dovrà presentare un solo progetto formativo contenente un solo intervento. Il progetto sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni dei corsi che si intenderanno realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali<sup>14</sup>.

Fatte salve le ricadute in tema di accreditamento, eventuali irregolarità nella gestione dei progetti individuate anche in sede ispettiva determinano la revoca dell'autorizzazione regionale all'avvio di nuove edizioni.

## 10. Delega

Per le attività di cui al presente bando è vietata la delega. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. In ogni caso le attività di coordinamento, direzione e segreteria amministrativa del progetto devono essere gestite in proprio dal soggetto proponente.

<sup>13</sup> Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

<sup>14</sup> Puntuali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.





## 11. Vincoli finanziari

I corsi per DTAV sono riconosciuti ai sensi della L.R. 8/2017 senza oneri a carico del bilancio regionale.

In caso di necessità di riconvocazione della commissione dell'esame di qualifica per assenza giustificata è possibile richiedere agli esaminandi un contributo complessivo massimo di € 300,00 ripartibile tra gli interessati.

Sulla scorta delle esperienze già maturate è ammessa la partecipazione di istituzioni e soggetti pubblici e privati attraverso forme di sostegno a favore dei corsisti secondo criteri di trasparenza ed equità, informando preventivamente gli uffici regionali.

## 12. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale<sup>15</sup> con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata<sup>16</sup>;
- imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
- passaggio del progetto in stato "conferma" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente bando, della domanda di ammissione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e in regola con la normativa sull'imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento, dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it), specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e turismo" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

Le istanze dovranno essere presentate in sede di prima applicazione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. I termini sopra indicati valgono anche per il passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande costituisce motivo di non ammissibilità del progetto.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie<sup>17</sup>. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail [formazione.riconoscimento@regione.veneto.it](mailto:formazione.riconoscimento@regione.veneto.it) oppure, dal lunedì ai venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795140 - 5098 – 5137 - 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795147.

<sup>15</sup> <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/manuali> Approvo.

<sup>16</sup> <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/manuali> Ada.

<sup>17</sup> Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.



### 13. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sui progetti presentati nei periodi 1 maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile. Per esigenze eccezionali, debitamente dimostrate, possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del periodo considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale<sup>18</sup> che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

### 14. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza con quanto disposto dalla presente Direttiva i progetti pervenuti saranno istruiti in ordine al solo possesso dei requisiti di ammissibilità formale.

I criteri di ammissibilità attengono alla sussistenza dei requisiti indicati nella presente Direttiva. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma l'assenza anche di uno solo degli elementi determina la non ammissibilità del progetto.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
2. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare i percorsi formativi richiesti dal bando;
3. rispetto delle caratteristiche progettuali espone nella presente Direttiva;
4. presenza, completezza e correttezza del formulario di presentazione del progetto (compresa l'indicazione del contributo utente).

Trattandosi di percorsi il cui standard formativo è definito a livello nazionale, i criteri di approvazione dei progetti sono quelli disciplinati al paragrafo 9 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" e alla sezione "Presentazione dei progetti e autorizzazione dei percorsi".

### 15. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente bando sono comunicate sul sito istituzionale<sup>19</sup>, che vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso fosse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione degli stessi nello spazio riservato alle FAQ.

Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990."<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/attivita%20a-ricognoscimento>

<sup>19</sup> <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/attivita%20a-ricognoscimento>

<sup>20</sup> <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/attivita%20a-ricognoscimento> – sezione "Modulistica per la gestione".



**16. Indicazione del Foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

**17. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è il direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi.

**18. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR).

